

Incentivo per assunzioni lavoratori CIGS Cassa integrazione guadagni straordinaria che hanno aderito all'Assegno di Ricollocazione

CARATTERISTICHE SOGGETTI DA ASSUMERE

Lavoratori in CIGS, titolari di un Assegno di Ricollocazione (AdR) che accedono, durante il periodo di fruizione della CIGS, ad un servizio di assistenza intensiva per la ricerca di un altro lavoro a seguito di un Accordo di ricollocazione ai sensi dell'art.24 bis del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

Per rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Sono ammessi contratti di lavoro con orario parziale, contrati di apprendistato ed in somministrazione.

Sono esclusi contratti di lavoro domestico ed intermittente.

Spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001.

TIPOLOGIA, MISURA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI

Benefici contributivi

Benefici contributivi

Incentivo pari al 50% dei complessivi soli contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite **massimo di Euro 4.030** su base annua. Sono esclusi i premi e contributi INAIL.

Durata: 18 mesi nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato

12 mesi nel caso di assunzioni con contratto a tempo determinato

6 mesi ulteriori nel caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato



In caso di **rapporti a tempo parziale** la misura dell'agevolazione è **riproporzionata sulla base della durata dello specifico orario di lavoro**.

L'esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta. L'esonero contributivo è, inoltre, cumulabile anche con altri incentivi di natura economica (Es. incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili, lavoratori in Naspi).

Benefici per il lavoratore

Facilitazione fiscale - Al lavoratore che, nel periodo in cui fruisce del servizio di assistenza intensiva, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore - la cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che ha chiesto la CIGS - beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità.

"Bonus rioccupazione" - Il lavoratore ha, altresì, diritto alla corresponsione di un **contributo mensile pari al 50%** del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Non soggetto alla regola del de minimis in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER USUFRUIRE DEI BENEFICI

In materia di incentivi all'occupazione si devono applicare i principi generali stabili dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015 che qui si riassumono:

l'incentivo non spetta qualora l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 150/2015);

l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore, titolare di un diritto di precedenza, per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 150/2015). In relazione al diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;



- l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), D. Lgs n. 150/2015);
- l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 150/2015);

Inoltre, come introdotto dal comma 1175 della finanziaria del 2007, è necessario essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o come modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa e le violazioni accertate in materia di lavoro e sicurezza, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle precise indicazioni legislative.

Il datore di lavoro che procede all'assunzione non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo soggetto.

PROCEDURA RICHIESTA BENEFICIO

Invio dell'istanza on-line, con modulo "SRDC" predisposto dall'INPS, scaricabile dal sito internet www.inps.it, nella sezione denominata "Portale Agevolazioni" (ex sezione DiResCo). L'INPS comunicherà l'esito della domanda.

Il lavoratore interessato sarà valorizzato dal datore di lavoro nel flusso UniEmens valorizzando nell'elemento individuale <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDCP", nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato) e nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Normativa di riferimento

Art. 24 bis D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/1993

Legge n. 205/2017

Circolare Ministero Lavoro - ANPAL n. 11 del 7 giugno 2018

Circolare INPS n. 109 del 26 luglio 2019 Circolare INPS n. 77 del 27 giugno 2020 Circolare INPS n. 18 del 01 febbraio 2022



Informazioni e contatti

ARPAL - Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Sud

Consulenza alle imprese - Via Annio Floriano, 16 - 05100 Terni (TR)
Dott.ssa Silvia Menicocci Tel. 075. 911 6615 e-mail: silvia.menicocci@arpalumbria.it
Dott.ssa Paola Rosella Tel. 075. 911 6620 e-mail: paola.rosella@arpalumbria.it

Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord

Consulenza alle imprese - Via Palermo 106 - 06124 Perugia (PG)
Dott.ssa Marta Bertoldi 075. 911 6122 e-mail: mbertoldi@regione.umbria.it

Redazione e aggiornamento scheda

A cura di: Dott.ssa Silvia Menicocci e Dott.ssa Paola Rosella

